

**Regolamento
della legge sugli assegni di famiglia
(Reg. LAF)
(del 5 febbraio 1997)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996
ritenuto che i termini utilizzati sono da intendere sia al maschile che al femminile

d e c r e t a :

TITOLO I
Norme generali

A. Genitori (art. 2 LAF)

Art. 1^[1] ¹Per futuro genitore adottivo si intende il genitore che accoglie il minorenne in vista di una adozione (art. 264 e segg. CCS).

²Per genitore biologico si intende il genitore con il quale il figlio non ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero ma che ha, di fatto, generato il figlio.

B. ...

Art. 2 ...^[2]

C. Impiego conforme dell'assegno (art. 5 LAF)

Art. 3^[3] ¹Chi si occupa della cura del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il datore di lavoro del titolare del diritto. Se entrambi i genitori sono titolari del diritto, la richiesta è inoltrata alle rispettive Casse per gli assegni familiari.

²La Cassa per gli assegni familiari accerta se la richiesta di versamento a terzi è sufficientemente motivata. Se la richiesta è inoltrata a due Casse differenti, esse si accordano sulla concessione del versamento a terzi.

³Il versamento può in ogni caso essere richiesto soltanto per assegni non ancora pagati. Esso avviene al più presto a decorrere dal mese seguente alla richiesta.

TITOLO II
Assegno di base e per giovani in formazione o invalidi
CAPITOLO I
Assegno di base
SEZIONE 1
Diritto all'assegno

A. Estensione temporale del diritto

I In caso di malattia ed infortunio (art. 8 cpv. 1 LAF)

Art. 4 Per ente assicuratore si intende:

- a) in caso di malattia, l'assicuratore malattia riconosciuto, presso il quale il salariato è affiliato;
- b) in caso di infortunio, l'assicuratore contro gli infortuni presso il quale il salariato è obbligatoriamente assicurato.

II In caso di invalidità (art. 8 cpv. 2 LAF)

1. Rendita intera d'invalidità^[4]

Art. 5^[5] Il diritto all'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi si estingue anche se l'invalido concretizza, in tutto o in parte, la sua residua capacità al guadagno.

2. Mezza rendita o quarto di rendita d'invalidità

Art. 5a^[6] ¹Se il genitore invalido esercita un'attività salariata, per stabilire la titolarità del diritto e l'importo dell'assegno è determinante al massimo la sua residua capacità di guadagno.

²Le disposizioni della LAF relative alla titolarità del diritto ed all'importo dell'assegno si

applicano per analogia.

B. Cassa competente per il versamento dell'assegno in caso di malattia e infortunio (art. 8 LAF)

Art. 6 In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario o alle prestazioni previste a questo titolo dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982, l'assegno è versato dalla Cassa per gli assegni familiari presso la quale era affiliato l'ultimo datore di lavoro.

C. Designazione del genitore che ha diritto in via prioritaria (art. 11 LAF)

I Competenze[\[7\]](#)

Art. 7[\[8\]](#) ¹Nelle fattispecie di cui all'art. 11 cpv. 2 lett. a) LAF, il genitore che coabita con il figlio sottoscrive la sua dichiarazione alla Cassa per gli assegni familiari presso la quale ha inoltrato la domanda di prestazioni.

²Nelle fattispecie di cui all'art. 11 cpv. 2 lett. b) LAF, entrambi i genitori sottoscrivono la loro dichiarazione alla rispettiva Cassa per gli assegni familiari presso la quale hanno inoltrato la domanda di prestazioni.

³Nelle fattispecie di cui all'art. 11 cpv. 2 lett. c) LAF, entrambi i genitori sottoscrivono la loro dichiarazione alla rispettiva Cassa per gli assegni familiari presso la quale hanno inoltrato la domanda di prestazioni. Se i genitori non si accordano tra loro, il diritto prioritario spetta al genitore con il grado di occupazione più elevato. Se i genitori hanno lo stesso grado di occupazione, il padre ha il diritto in via prioritaria.

II Forma della designazione[\[9\]](#)

Art. 8[\[10\]](#) La dichiarazione che designa l'avente diritto prioritario è fatta dal genitore competente o dai genitori competenti per iscritto.

Art. 8a-8l ...[\[11\]](#)

Art. 9 ...[\[12\]](#)

SEZIONE 2

Contributi dei datori di lavoro

A. Conteggio e pagamento dei contributi (art. 13 LAF)

Art. 10 ¹Il datore di lavoro presenta alla Cassa per gli assegni familiari competente il conteggio dei contributi dovuti, simultaneamente al conteggio degli assegni correnti ed arretrati anticipati.

²Il pagamento dei contributi è effettuato nei seguenti termini:

- mensilmente, se la somma annua dei salari è uguale o superiore a fr. 300'000.-;
- trimestralmente, se la somma annua dei salari è inferiore a fr. 300'000.-;
- semestralmente, per il datore di lavoro che occupa personale domestico;
- annualmente, per il datore di lavoro che versa salari una sola volta all'anno, o soltanto occasionalmente, nella misura in cui l'ammontare dei salari versati sia di poca importanza.

B. Risarcimento dei danni (art. 14a LAF)[\[13\]](#)

Art. 11[\[14\]](#) Il risarcimento del danno per il mancato pagamento dei contributi per il finanziamento dell'assegno di base, dell'assegno di formazione e per giovani invalidi viene, di regola, richiesto al datore di lavoro congiuntamente agli altri contributi di diritto federale rimasti scoperti.

C. Qualità di indipendente e di salariato

(art. 13 cpv. 2 LAF)

Art. 12 Se il campo di attività al quale appartengono l'indipendente o il salariato è definito dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) giusta la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981, la valutazione di questo Istituto è vincolante per la Cassa per gli assegni familiari.

D. Datore di lavoro non assoggettato (art. 14 LAF)

Art. 13 Non paga contributi per il finanziamento dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi il datore di lavoro dei rappresentanti diplomatici di carriera (art. 1 cpv. 2 LAVS, art. 12 LAVS e art. 33 OAVS).

SEZIONE 3

Procedura

A. Datore di lavoro competente e procedura

(art. 15 LAF) [\[15\]](#)

Art. 14 [\[16\]](#) 1Datore di lavoro competente è quello presso il quale lavora il genitore che ha diritto all'assegno.

2Se entrambi i genitori esercitano una attività salariata per un datore di lavoro assoggettato alla legge, è competente il datore di lavoro di ciascuno di essi.

3Il datore di lavoro presenta una richiesta scritta alla Cassa per gli assegni familiari presso la quale esso è affiliato. La Cassa per gli assegni familiari comunica al datore di lavoro se autorizza l'anticipo dell'assegno.

B. Cassa per gli assegni familiari competente

(art. 15 LAF) [\[17\]](#)

Art. 15 [\[18\]](#) La Cassa per gli assegni familiari competente è quella presso la quale è affiliato il datore di lavoro competente.

C. Tutela del diritto all'assegno [\[19\]](#)

Art. 16 [\[20\]](#) 1Se un genitore non rivendica il suo diritto all'assegno, l'altro genitore può rivolgersi al datore di lavoro di questo.

2Il datore di lavoro inoltra la richiesta a nome del suo salariato alla Cassa per gli assegni familiari presso la quale esso è affiliato.

Art. 17 ... [\[21\]](#)

SEZIONE 4 Importo dell'assegno

A. Adeguamento dell'assegno (art. 16 cpv. 2 LAF)

Art. 18 1L'adeguamento avviene a decorrere dal 1. gennaio di ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo del mese di ottobre dell'anno precedente.

2Indice base è l'indice dei prezzi al consumo del mese di ottobre 1996 [\[22\]](#)

B. I ...

Art. 19 ... [\[23\]](#)

II Importo dell'assegno in caso di attività a tempo parziale (art. 17 LAF) e di costituzione o disdetta nel corso di un mese (art. 18 LAF) [\[24\]](#)

Art. 20 1Se la media mensile della ditta può essere determinata, l'importo dell'assegno è calcolato mediante la seguente formula:

$$\frac{\text{ore lavorative} \times \text{importo intero mensile dell'assegno di base}}{\text{media mensile della ditta}}$$

2Se la media mensile della ditta non può essere determinata, l'importo dell'assegno è calcolato mediante la seguente formula:

$$\frac{\text{ore lavorative} \times \text{importo intero mensile dell'assegno di base}}{180 \text{ ore}}$$

III Importo dell'assegno in caso di disoccupazione

(art. 9 LAF) [\[25\]](#)

Art. 21 [\[26\]](#) Se uno dei genitori percepisce un'indennità di disoccupazione, per determinare l'importo dell'assegno è rilevante il grado di iscrizione al collocamento. L'importo totale dell'assegno non può, in ogni caso, superare la somma dei gradi di occupazione effettivi dei due genitori, ritenuto al massimo un assegno intero.

C. Commisurazione al costo della vita (art. 18a LAF) [\[27\]](#)

Art. 22 [\[28\]](#) Per commisurare il costo della vita nello Stato di residenza del figlio sono determinanti i dati editi ogni anno dalla Banca Mondiale.

D. Compensazione fra contributi sociali e assegno di base

Art. 23 La Cassa per gli assegni familiari competente può compensare prestazioni arretrate, correnti e future, dovute al datore di lavoro a titolo di assegno di base, con contributi sociali scaduti dovuti dallo stesso alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG competente ai sensi dell'art. 13 LAF e delle seguenti leggi federali:

- a) la Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
- b) la Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
- c) la Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile del 25 settembre 1952 (LIPG);
- d) la Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI).

CAPITOLO II

Assegno per giovani in formazione o giovani invalidi

A. Formazione (art. 21 cpv. 1 lett. a LAF)[29]

Art. 24[30] 1È considerata formazione ai sensi della legge:

- a) la formazione scolastica presso una scuola, pubblica o privata (riconosciuta o equivalente), svolta in Svizzera;
- b) la formazione professionale ai sensi della legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 e della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 presso una scuola, un centro o un istituto, pubblici o privati (riconosciuti o equivalenti), svolta in Svizzera;
- c) la formazione empirica ai sensi della Legge sulla formazione empirica e sul tirocinio pratico del 18 giugno 1985, svolta in Svizzera.

2Il diritto all'assegno sussiste unicamente se il figlio dedica alla formazione la maggior parte del suo tempo durante un periodo determinato, ma al minimo per due semestri scolastici.

3Il titolare o i titolari del diritto attestano che il figlio segue una formazione. Allo scopo essi producono un certificato ufficiale di frequenza; in caso di formazione professionale o formazione empirica essi producono altresì copia del contratto di tirocinio.

4Sono riservate le disposizioni particolari derivanti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato fra la Svizzera e gli Stati dell'Unione europea.

B. Formazione speciale (art 21 cpv. 1 lett. b LAF)[31]

Art. 25[32] 1È considerata formazione speciale ai sensi della legge quella che il figlio segue in quanto, a cagione di un danno alla salute fisica o psichica, non è in grado di seguire una formazione normale.

2Il titolare o i titolari del diritto certificano che il figlio segue una formazione speciale a cagione del suo danno alla salute. Il danno alla salute e la necessità di una formazione speciale devono essere attestati da un'Autorità pubblica.

C. Figlio maggiorenne

Art. 25a[33] 1Se il figlio in formazione è maggiorenne, i suoi genitori sono titolari del diritto all'assegno.

2La titolarità del diritto si determina conformemente alla legge.

D. ...

Art. 26 ...[34]

E. Compensazione fra contributi sociali e assegno per giovani in formazione o giovani invalidi[35]

Art. 27 La Cassa per gli assegni familiari competente può compensare prestazioni arretrate, correnti e future, dovute al datore di lavoro a titolo di assegno per giovani in formazione e giovani invalidi con contributi sociali scaduti dovuti dallo stesso alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG competente ai sensi dell'art. 13 LAF e delle seguenti leggi federali:

- a) la Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
- b) la Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
- c) la Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile del 25 settembre 1952 (LIPG);
- d) la Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI).

CAPITOLO III

Assegno integrativo

A. Domicilio (art. 24 cpv. 1 LAF)

Art. 28[36] È considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede

effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

B. Coabitazione con il figlio

(art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAF)[37]

Art. 29[38] ¹Il genitore coabita con il figlio ai sensi della legge anche se lo stesso è affidato temporaneamente alle cure di terzi.

²L'affidamento può rivestire la forma giornaliera, settimanale, mensile o anche annuale.

³I motivi dell'affidamento temporaneo sono influenti per la determinazione del diritto all'assegno.

⁴Quali terze persone sono ammessi, in particolare, parenti, famiglie diurne, asili-nido e istituti.

C. ...

Art. 30 ...[39]

D. Versamento di assegno integrativo a terzi

che hanno effettuato anticipi (art. 30b LAF)[40]

Art. 31[41] ¹La Cassa cantonale per gli assegni familiari prende contatto con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che ha versato anticipi.

²L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento comunica per iscritto alla Cassa cantonale per gli assegni familiari l'importo dell'anticipo effettuato e il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.

³La Cassa cantonale per gli assegni familiari effettua il relativo rimborso.

E. Computo di una pensione alimentare ipotetica per

il figlio (art. 30d LAF)[42]

Art. 32[43] ¹La Cassa cantonale per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge.

²Sono considerati in particolare giustificati motivi ai sensi della legge:

a) qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;

b) qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.

F. Solidarietà in caso di ordine di restituzione

(art. 30e LAF)[44]

Art. 33[45] In caso di famiglia biparentale, la decisione di ordine di restituzione viene emessa nei confronti di entrambi i genitori, anche se soltanto uno di essi era titolare del diritto all'assegno integrativo perché era il solo ad adempiere al presupposto del periodo di carenza.

G. ...

Art. 34 ...[46]

H. I. ...

Art. 35 ...[47]

II. ...

Art. 36 ...[48]

I. ...

Art. 37 ...[49]

L. Compensazione fra contributi arretrati e assegno integrativo

Art. 38 La Cassa per gli assegni familiari competente può compensare prestazioni arretrate, correnti e future, dovute dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari alla persona che esercita un'attività lucrativa indipendente a titolo di assegno integrativo, con contributi sociali ad essa dovuti ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 lett. b) LAF.

M. Compensazione fra indennità di risarcimento-danni e assegno integrativo

Art. 39 La Cassa per gli assegni familiari competente può compensare prestazioni arretrate, correnti e future, dovute a titolo di assegno integrativo al datore di lavoro, con indennità risarcitorie dovute dallo stesso giusta gli art. 13 LAF e 52 LAVS.

N. Compensazione fra contributi sociali e

assegno integrativo

Art. 40 La Cassa cantonale per gli assegni familiari può compensare prestazioni arretrate, correnti e future, dovute al datore di lavoro, alla persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o alla persona senza attività lucrativa a titolo di assegno integrativo, con contributi sociali scaduti dovuti dallo stesso alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG competente ai sensi dell'art. 13 LAF e delle seguenti leggi federali:

- a) la Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
- b) la Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
- c) la Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile del 25 settembre 1952 (LIPG);
- d) la Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
- e) la Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura del 20 giugno 1952 (LFA).

CAPITOLO IV

Assegno di prima infanzia

A. Domicilio

(art. 31 lett. a e art. 32 cpv. 1 lett. a LAF)[50]

Art. 41[51] È considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

B. Coabitazione con il figlio

(art. 31 lett. b e art. 32 cpv. 1 lett. b LAF)[52]

Art. 42[53] Il genitore coabita con il figlio se vive costantemente con lo stesso. In particolare il figlio deve rientrare ogni sera presso il suo genitore.

Art. 43 ...[54]

Art. 44 ...[55]

C. Versamento di assegno di prima infanzia arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi

(art. 37b LAF)[56]

Art. 45[57] ¹Dopo la crescita in giudicato della decisione che concede il diritto ad un assegno di prima infanzia, la Cassa cantonale per gli assegni familiari prende contatto con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che ha versato anticipi.

²L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento comunica per iscritto alla Cassa cantonale per gli assegni familiari l'importo dell'anticipo effettuato.

³La Cassa cantonale per gli assegni familiari effettua il relativo rimborso.

D. Computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio (art. 37d LAF)[58]

Art. 46[59] ¹La Cassa cantonale per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge.

²Sono considerati in particolare giustificati motivi ai sensi della legge:

- a) qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;
- b) qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.

E. Solidarietà in caso di ordine di restituzione

(art. 37e LAF)[60]

Art. 47[61] In caso di famiglia biparentale, la decisione di ordine di restituzione viene emessa nei confronti di entrambi i genitori, anche se soltanto uno di essi era titolare del diritto all'assegno di prima infanzia perché era il solo ad adempiere al presupposto del periodo di carenza.

Art. 48 ...[62]

Art. 49 ...[63]

Art. 50 ...[64]

F. Giustificati motivi (art. 32 cpv. 2 LAF)

I. Inabilità lavorativa

Art. 51 Il reddito ipotetico non viene computato se, cumulativamente:

- a) il genitore è inabile al lavoro, in misura parziale o totale, a cagione di un infortunio o di una malattia di lunga durata o permanente;
- b) la malattia o l'infortunio sono attestati da un medico abilitato ad esercitare la professione.

II. Disoccupazione

Art. 52 ¹Il reddito ipotetico non viene computato se, cumulativamente:

- a) il genitore è disoccupato ed ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione previste dal diritto federale e dal diritto cantonale;
- b) il genitore attesta, su richiesta della Cassa cantonale per gli assegni familiari, gli sforzi intrapresi settimanalmente per trovare un nuovo posto di lavoro;
- c) il genitore è disposto ad accettare di svolgere una attività conformemente alle disposizioni della LADI;
- d) il genitore è disposto ad accettare un'occupazione conformemente alle disposizioni della LAS.

²La Cassa cantonale per gli assegni familiari segnala il suo caso ai competenti ufficio del lavoro e ufficio dell'assistenza.

III. Fallimento o cessazione dell'attività lucrativa indipendente per motivi equiparabili al fallimento

Art. 53 Il reddito ipotetico non viene computato se, cumulativamente:

- a) il genitore che esercita una attività lucrativa indipendente ha cessato l'attività a causa di fallimento o per motivi equiparabili ad un fallimento;
- b) il genitore si iscrive al competente Ufficio del lavoro per la ricerca di un posto di lavoro quale salariato;
- c) il genitore attesta, su richiesta della Cassa cantonale per gli assegni familiari, gli sforzi intrapresi settimanalmente per trovare un nuovo posto di lavoro;
- d) il genitore è disposto ad accettare di svolgere una attività che non corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.

G. Attività esigibile e reddito ipotetico computabile

(art. 32 cpv. 2 LAF)

Art. 54 ¹La Cassa cantonale per gli assegni familiari determina qual' è l'attività esigibile, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico esigibile dal genitore, in particolare:

- a) la formazione scolastica e professionale;
- b) le precedenti esperienze professionali;
- c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e specifiche.

²Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per i salariati, la Cassa cantonale per gli assegni familiari si avvale dei parametri applicati dall'Ufficio del lavoro.

³Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale per gli assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente all'abbandono dell'attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga.

H. Reddito ipotetico minimo (art. 32 cpv. 3 LAF)

Art. 55 Per stabilire l'importo del reddito ipotetico minimo sono determinanti i limiti di reddito minimi previsti dall'art. 2 cpv. 1 LPC.

Art. 56 ...[65]

Art. 57 ...[66]

Art. 58 ...[67]

Art. 59 ...[68]

Art. 60 ...[69]

I. Compensazione fra indennità di risarcimento-danni e assegno di prima infanzia

Art. 61 La Cassa per gli assegni familiari competente può compensare prestazioni arretrate, correnti e future, dovute a titolo di assegno di prima infanzia al datore di lavoro, con indennità risarcitorie dovute dallo stesso giusta gli art. 13 LAF e 52 LAVS.

L. Compensazione fra contributi sociali e assegno di prima infanzia

Art. 62 La Cassa cantonale per gli assegni familiari può compensare prestazioni arretrate, correnti e future, dovute al datore di lavoro, alla persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o alla persona senza attività lucrativa a titolo di assegno di prima infanzia, con

contributi sociali scaduti dovuti dallo stesso alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG competente ai sensi dell'art. 13 LAF e delle seguenti leggi federali:

- a) la Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
- b) la Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
- c) la Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile del 25 settembre 1952 (LIPG);
- d) la Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
- e) la Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura del 20 giugno 1952 (LFA).

TITOLO III Disposizioni comuni

A. Pagamento dell'assegno

I Assegno di base e per giovani in formazione

o giovani invalidi (art. 38 cpv. 1 LAF)

Art. 63 ¹Il salariato titolare del diritto presenta la richiesta al datore di lavoro competente al momento in cui inizia l'attività o non appena si manifesta l'evento che ne fa sorgere il diritto. Egli compila la richiesta in modo confacente e produce i documenti richiesti.

²Il datore di lavoro competente trasmette la richiesta alla Cassa per gli assegni familiari competente. Essa rilascia al datore di lavoro una autorizzazione al versamento dell'assegno.

³Il datore di lavoro specifica separatamente sul conteggio mensile di salario l'importo dell'assegno anticipato.

⁴Il datore di lavoro presenta alla Cassa per gli assegni familiari competente, conformemente all'art. 10 cpv. 1 Reg. LAF, il conteggio degli assegni correnti ed arretrati anticipati, simultaneamente al conteggio dei contributi dovuti.

II Assegno per giovani in formazione o

giovani invalidi (art. 38 cpv. 2 LAF)

Art. 64 ¹Il giovane in formazione o invalido in possesso della capacità di discernimento può chiedere che l'assegno gli venga versato direttamente.

²Allo scopo egli inoltra una richiesta alla Cassa per gli assegni familiari competente.

³Il versamento avviene su conto bancario o postale per il tramite del datore di lavoro competente. Il beneficiario ne fornisce il relativo numero alla Cassa per gli assegni familiari competente.

III Assegno integrativo e assegno di prima

infanzia (art. 38 cpv. 3 LAF)

Art. 65 ¹Il versamento avviene su conto bancario o postale.

²Il beneficiario fornisce il relativo numero di conto alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

B. Pagamento di arretrati per l'assegno di base

e per giovani in formazione o giovani invalidi

(art. 39 cpv. 1 LAF)

Art. 66 ¹Gli assegni arretrati sono anticipati dal datore di lavoro competente.

²Se il datore di lavoro competente non è più affiliato come tale presso una Cassa per gli assegni familiari, gli assegni arretrati sono anticipati dalla Cassa per gli assegni familiari presso la quale esso era affiliato in relazione al salariato per il quale tali assegni sono dovuti.

Art. 67 ...[70]

Art. 68 ...[71]

C. Obbligo di informare

I Assegno di base e per giovani in formazione

o giovani invalidi (art. 41 LAF)

Art. 69 ¹Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente il datore di lavoro competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

²Il datore di lavoro competente informa, a sua volta, la Cassa per gli assegni familiari competente su ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

Art. 70 ...[72]

D. Obbligo di dare informazioni (art. 42 LAF)

Art. 71 Le informazioni vengono fornite gratuitamente.

E. Obbligo del segreto

I Eccezioni all'obbligo del segreto (art. 43 cpv. 2 LAF)

Art. 72 ¹Eccezioni all'obbligo di mantenere il segreto sono previste, nel singolo caso e su domanda motivata:

- a) nei confronti degli organi di esecuzione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), in quanto le informazioni ed i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, fissare o riscuotere premi, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile;
- b) nei confronti degli organi di esecuzione dell'assicurazione per l'invalidità (LAI), in quanto le informazioni ed i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, fissare o riscuotere premi, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile;
- c) nei confronti degli organi di esecuzione dell'assicurazione sulle prestazioni complementari (LPC), in quanto le informazioni ed i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, fissare o riscuotere premi, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile;
- d) nei confronti degli organi di esecuzione dell'assicurazione di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG), in quanto le informazioni ed i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, fissare o riscuotere premi, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile;
- e) nei confronti degli istituti di previdenza, del fondo di garanzia e delle autorità di vigilanza ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), in quanto le informazioni ed i documenti forniti siano loro necessari al controllo dell'assoggettamento dei datori di lavoro o per statuire in materia di quote e prestazioni;
- f) nei confronti degli organi di esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI), in quanto le informazioni ed i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile;
- g) nei confronti degli organi di esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF), in quanto le informazioni ed i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, fissare o riscuotere premi, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile;
- h) nei confronti degli organi di esecuzione dell'assicurazione federale per gli assegni familiari (LAF), in quanto le informazioni ed i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione ed evitare il pagamento di prestazioni indebite;
- i) nei confronti di altre assicurazioni sociali, come pure dei servizi federali, cantonali e comunali, in quanto le informazioni ed i documenti richiesti siano loro necessari per pronunciarsi sulle domande di prestazioni assicurative o di aiuto sociale, esercitare un diritto legale di regresso o garantire il rimborso di anticipi effettuati da terzi in precedenza;[\[73\]](#)
- j) nei confronti delle autorità giudiziarie, federali e cantonali, in materia penale, amministrativa e civile limitatamente alle cause relative al diritto di famiglia;
- k) nei confronti delle autorità incaricate dell'esecuzione di leggi fiscali, in quanto le informazioni ed i documenti richiesti siano loro necessari per applicare dette leggi;
- l) in altri casi, se l'autorità di vigilanza della Cassa per gli assegni familiari competente autorizza la trasmissione di informazioni o la consultazione di documenti.
- m) nei confronti degli organi di esecuzione della legge, in quanto le informazioni ed i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione o evitare il pagamento di prestazioni indebite.[\[74\]](#)

²Altre eccezioni all'obbligo di mantenere il segreto sono ammesse con il consenso scritto dell'interessato o del suo rappresentante legale.

II Vertenze relative alle eccezioni all'obbligo

del segreto

Art. 73 ¹Sulle vertenze relative alle eccezioni all'obbligo del segreto statuisce, mediante decisione, l'autorità di vigilanza della Cassa per gli assegni familiari competente.

²È riservato il diritto di ricorso del titolare del diritto o del beneficiario ai sensi dell'art. 68 LAF.

F. Restituzione e condono (art. 44 LAF)

I Assegno di base e per giovani in formazione o invalidi

1. Importi impropriamente versati dal datore di lavoro

Art. 74 ¹Importi versati impropriamente dal datore di lavoro al salariato, a titolo di assegni, non gli vengono riconosciuti dalla Cassa per gli assegni familiari competente, se esso ha versato gli stessi:

- a) senza essere in possesso della necessaria autorizzazione della Cassa per gli assegni familiari competente;
- b) per un periodo posteriore alla scadenza della autorizzazione rilasciata dalla Cassa per gli assegni familiari competente.

²Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli importi versati impropriamente, a titolo di assegni, al salariato.

2. Assegni indebitamente percepiti per violazione dell'obbligo di informare

Art. 75 ¹In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa per gli assegni familiari competente emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

²La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa per gli assegni familiari competente.

³La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa.

Art. 76 ...[\[75\]](#)

TITOLO IV

Rimborso della spesa di collocamento del figlio [\[76\]](#)

A. Esercizio di una attività lucrativa

(art. 47a cpv. 1 LAF)

Art. 76a[\[77\]](#) ¹È considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.

²Sono equiparate ad un'attività professionale remunerata, in particolare:

- a) la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per l'insolvenza;
- b) la partecipazione a provvedimenti d'ordine professionale ai sensi della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità;
- c) la partecipazione a programmi di inserimento professionale ai sensi della legge sull'assistenza sociale.

B. Orari di collocamento e orari lavorativi

(art. 47a cpv. 1 LAF)

Art. 76b[\[78\]](#) ¹La struttura di presa a carico indica gli orari del collocamento del figlio.

²Il genitore, il suo coniuge o il partner convivente, membri della sua unità di riferimento, che esercitano un'attività lucrativa salariata attestano i loro orari lavorativi tramite il loro datore di lavoro; se questi esercitano un'attività lucrativa indipendente, essi attestano personalmente i loro orari lavorativi.

³Le attestazioni vengono redatte per iscritto sugli appositi formulari.

C. Strutture di accoglienza ammesse

(art. 47a cpv. 2 LAF)

Art. 76c[\[79\]](#) La spesa è rimborsata se il figlio è collocato presso una struttura di accoglienza complementare alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni che adempie i requisiti di sussidiamento.

D. Accesso alla scuola dell'infanzia

(art. 47b cpv. 2 LAF)

Art. 76d[80] ¹Il genitore o i genitori dimostrano che il figlio di tre anni, per il quale essi chiedono il rimborso della spesa di collocamento, non è stato ammesso alla scuola dell'infanzia. Allo scopo, essi producono una dichiarazione del Comune e la relativa autorizzazione del Cantone prevista dalla legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

²La spesa di collocamento è rimborsata al massimo fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio compie i quattro anni.

E. Spesa di collocamento rimborsabile

(art. 47c LAF)

Art. 76e[81] ¹Per il calcolo della spesa di collocamento è determinante la situazione economica dell'unità di riferimento ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali riferita al mese di collocamento.

²Nella spesa di collocamento non sono comprese le spese per i pasti del figlio.

³La spesa di collocamento è rimborsata nella misura in cui gli orari di collocamento del figlio presso una struttura di presa a carico e gli orari lavorativi del genitore o dei genitori, del coniuge o del partner convivente coincidono. Le direttive disciplinano casi particolari.

F. Modalità di rimborso

(art. 47c LAF)

Art. 76f[82] ¹La spesa di collocamento è rimborsata al genitore che ne ha fatto richiesta.

²Se il genitore non provvede a riversare il relativo importo alla struttura di accoglienza, questa può chiedere alla Cassa cantonale per gli assegni familiari il versamento diretto giusta l'art. 5 LAF.

G. Conteggio e decisione formale

(art. 47c LAF)

Art. 76g[83] ¹La Cassa cantonale per gli assegni familiari emette per ogni rimborso il relativo conteggio relativo al collocamento.

²Il genitore che intende contestare il conteggio richiede alla Cassa cantonale per gli assegni familiari l'emissione di una decisione formale entro trenta giorni dalla ricezione del conteggio medesimo.

H. Genitori che chiedono il rimborso della spesa di collocamento

(art. 47d cpv. 1 LAF)

Art. 76h[84] ¹Il genitore o i genitori già beneficiari di prestazioni ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali oppure che intendono richiedere soltanto il rimborso della spesa di collocamento inviano una richiesta scritta alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. Allo scopo essi compilano l'apposito formulario.

²Il genitore o i genitori che intendono richiedere il rimborso della spesa di collocamento unitamente ad una prestazione ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali seguono prioritariamente l'usuale procedura disposta da quella legge per la richiesta di prestazioni. Per il rimborso della spesa di collocamento, essi inviano una richiesta scritta alla Cassa cantonale per gli assegni familiari; allo scopo essi compilano l'apposito formulario.

I. Documentazione e informazione

(art. 47d cpv. 2 LAF)

Art. 76i[85] ¹Il genitore o i genitori che chiedono il rimborso della spesa di collocamento forniscono alla Cassa cantonale per gli assegni familiari ogni documento e informazione necessari all'accertamento:

- a) dell'unità di riferimento,
- b) del reddito disponibile residuale,
- c) del diritto al rimborso della spesa di collocamento.

²Il richiedente comunica ogni cambiamento della situazione economica o personale dell'unità di riferimento per ogni mese di collocamento per il quale chiede il rimborso, rispetto all'ultimo mese per il quale ha ricevuto un rimborso.

L. Termini

(art. 47e LAF)

Art. 76l[86] ¹Il genitore o i genitori presentano la richiesta di rimborso al più presto il mese successivo al mese di collocamento del figlio.

²Per data di emissione si intende la data nella quale la fattura è stata emessa la prima volta da parte della struttura di accoglienza.

TITOLO V^[87] Organizzazione

A. Applicazione dell'ordinamento (art. 48 LAF)

Art. 77 Le Casse professionali per gli assegni familiari già esistenti al 1. gennaio 1997 applicano l'ordinamento degli assegni di famiglia, anche se non adempiono le condizioni previste per l'ottenimento del riconoscimento ai sensi dell'art. 50 LAF.

B. Cassa cantonale per gli assegni familiari

(art. 49 LAF)

I Organo di vigilanza e organo di controllo

Art. 78 ¹Organo di vigilanza della Cassa cantonale per gli assegni familiari è il Consiglio di Stato.

²Organo di controllo della Cassa cantonale per gli assegni familiari è l'Ispettorato delle Finanze^[88].

II Spese amministrative

Art. 79 ¹La Cassa cantonale per gli assegni familiari versa alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG un'indennità globale annua a titolo di spese amministrative.

²Il versamento avviene in tre rate anticipate.

³L'indennità è commisurata ai costi effettivi sostenuti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l'amministrazione della Cassa cantonale per gli assegni familiari.

⁴L'importo dell'indennità è stabilito annualmente dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari d'intesa con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

C. Riconoscimento cantonale delle Casse professionali per gli assegni familiari

(art. 50 LAF)

I Richiesta e termini

Art. 80 ¹La Cassa professionale per gli assegni familiari che intende ottenere il riconoscimento presenta una richiesta scritta al Consiglio di Stato entro il 30 giugno.

²Essa fornisce tutti i documenti necessari all'accertamento del diritto ad applicare l'ordinamento degli assegni di famiglia.

³Il riconoscimento è accordato per l'inizio dell'anno civile susseguente alla richiesta.

II Condizioni per l'ottenimento del riconoscimento

1. Entità minima (art. 50 cpv. 2 lett. a LAF)

Art. 81 ¹La Cassa professionale per gli assegni familiari può ottenere il riconoscimento cantonale se raggruppa almeno duecento datori di lavoro nel Cantone.

²La Cassa professionale per gli assegni familiari garantisce altresì:

- a) di poter far fronte ai propri impegni;
- b) di essere amministrata in modo oculato.

2. Deposito di garanzia (art. 50 cpv. 2 lett. b LAF)

Art. 82 ¹Al momento della richiesta di riconoscimento, la Cassa professionale per gli assegni familiari deposita un importo corrispondente al doppio degli assegni di base e per giovani in formazione o invalidi che essa sarebbe tenuta a versare nel corso di un anno, ritenuto un numero minimo di salariati pari a duemila.

²Il versamento avviene su un conto, intestato alla Cassa professionale per gli assegni familiari, presso una primaria banca ticinese o un analogo istituto di credito.

³Il conto è vincolato fino a costituzione della riserva ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 LAF.

3. Personalità giuridica (art. 50 cpv. 2 lett. b LAF)

Art. 83 La Cassa professionale per gli assegni familiari ha personalità giuridica propria ed agisce in proprio nome e per proprio conto.

4. Regole di gestione (art. 50 cpv. 2 lett. c LAF)

Art. 84 ¹La Cassa professionale per gli assegni familiari ha gestione indipendente da quella dell'associazione fondatrice o di altra istituzione.

²Essa tiene un elenco dei suoi membri e lo allega alla domanda di riconoscimento cantonale.

5. Condizioni statutarie (art. 50 cpv. 2 lett. d LAF)

Art. 85 ¹Gli statuti stabiliscono le competenze degli organi della Cassa professionale per gli assegni familiari e ne determinano la responsabilità.

²A norma di statuto il datore di lavoro può dare disdetta entro il 30 giugno.

³La disdetta è valida soltanto per la fine di un anno civile.

6. Responsabilità (art. 50 cpv. 2 lett. e LAF)

Art. 86 ¹L'associazione fondatrice risponde:

- a) del danno derivante da atti illeciti commessi dagli organi della Cassa professionale per gli assegni familiari o da qualsiasi collaboratore della Cassa medesima, nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) del danno causato dagli organi della Cassa professionale per gli assegni familiari o da qualsiasi collaboratore della Cassa medesima violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni legali.

²Il danno è risarcito mediante prelevamento sul deposito di garanzia prestato (art. 50 cpv. 2 lett. a LAF) o sul Fondo di riserva costituito (art. 63 LAF). In caso di prelevamento dal deposito di garanzia, esso è ricostituito entro tre mesi.

³Se l'ammontare del danno è superiore al deposito di garanzia ed al Fondo di riserva, l'associazione fondatrice della Cassa professionale per gli assegni familiari risponde solidalmente.

7. Composizione e nomina della Commissione di vigilanza (art. 50 cpv. 2 lett. f LAF)

Art. 87 ¹La Commissione di vigilanza è composta da un Presidente e da sei membri.

²Il Presidente e tre membri sono nominati dall'organo competente della Cassa professionale per gli assegni familiari. Gli altri tre membri sono nominati dalle associazioni dei lavoratori.

³Hanno diritto di essere rappresentate nella Commissione, in via prioritaria, le associazioni dei lavoratori alle quali appartiene il maggior numero di salariati alle dipendenze dei datori di lavoro affiliati. Un'associazione può essere rappresentata da un solo membro.

⁴La Commissione è nominata per un periodo non inferiore ai tre anni. I membri della Commissione sono sempre rieleggibili.

8. Convocazione e compiti della Commissione di vigilanza (art. 50 cpv. 2 lett. f LAF)

Art. 88 ¹La Commissione è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, nel corso dei tre mesi che seguono la revisione contabile.

²Essa esamina il conto di gestione ed il conto economico della Cassa professionale per gli assegni familiari e presenta proposte ai competenti organi della medesima.

9. Controversie sulla formazione della Commissione di vigilanza (art. 50 cpv. 2 lett. f LAF)

Art. 89 ¹La composizione della Commissione di vigilanza è trasmessa al Consiglio di Stato unitamente alla richiesta di riconoscimento cantonale.

²Controversie in merito alla formazione della Commissione o alla nomina dei suoi membri sono decise inappellabilmente dal Consiglio di Stato.

D. Amministrazione della Cassa professionale per gli assegni familiari (art. 50 cpv. 4 LAF)

Art. 90 La Cassa professionale per gli assegni familiari che affida l'amministrazione ad una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG o ad un'altra istituzione ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Stato.

E. Elenco delle Casse professionali per gli assegni familiari

Art. 91 ¹L'Istituto delle assicurazioni sociali tiene un elenco delle Casse professionali per gli assegni familiari autorizzate ad applicare l'ordinamento degli assegni di famiglia.

²L'elenco è pubblicato una volta all'anno sul Foglio Ufficiale.

F. Revoca del riconoscimento (art. 51 LAF)

Art. 92 ¹In caso di inosservanza delle condizioni legali per l'ottenimento del riconoscimento cantonale, il Consiglio di Stato diffida per iscritto la Cassa professionale per gli assegni familiari a ripristinare immediatamente la situazione legale.

²Vi è ripetuta violazione della legge o grave irregolarità nell'applicazione della stessa se la Cassa professionale per gli assegni familiari, nonostante diffida scritta da parte del Consiglio di Stato, persevera nell'inosservanza delle prescrizioni legali.

³Il Consiglio di Stato può, in ogni tempo, richiedere alla Cassa professionale per gli assegni familiari di comprovare l'avvenuto ripristino della situazione legale.

⁴I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, assoggettati

alla Cassa professionale per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale, sono affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, a meno che essi dimostrino l'avvenuta affiliazione ad un'altra Cassa professionale per gli assegni familiari.

G. Scioglimento, fusione o assorbimento (art. 52 LAF)

I In generale

Art. 93 ¹L'associazione fondatrice di una Cassa professionale per gli assegni familiari comunica al Consiglio di Stato lo scioglimento, la fusione o l'assorbimento entro il 30 giugno dell'anno precedente la data di scioglimento, fusione o assorbimento.

²Lo scioglimento, la fusione o l'assorbimento hanno effetto a partire dall'inizio dell'anno civile susseguente alla comunicazione.

II Scioglimento

Art. 94 ¹In caso di scioglimento, l'associazione fondatrice della Cassa professionale disciolta comunica alla Cassa cantonale per gli assegni familiari l'elenco dei datori di lavoro e delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, ad essa affiliati.

²La comunicazione avviene entro il 30 giugno dell'anno precedente allo scioglimento.

³Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente assoggettati alla disciolta Cassa professionale per gli assegni familiari sono affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

⁴Una sospensione o la cessazione dell'attività esercitata nel Cantone dalla Cassa professionale per gli assegni familiari è equiparata ad uno scioglimento.

III Fusione o assorbimento

Art. 95 In caso di fusione o di assorbimento, la nuova Cassa professionale per gli assegni familiari o la Cassa professionale per gli assegni familiari restante presenta domanda di riconoscimento al Consiglio di Stato giusta l'art. 50 LAF.

H. Compiti della Cassa cantonale per gli assegni familiari (art. 54 cpv. 1 lett. b LAF)

I Controllo dell'assoggettamento e direttive

Art. 96 ¹La Cassa professionale per gli assegni familiari trasmette, entro il 30 giugno dell'anno seguente, alla Cassa cantonale per gli assegni familiari l'elenco dei datori di lavoro e delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, ad essa affiliati nel corso dell'anno.

²Per i datori di lavoro, la Cassa professionale per gli assegni familiari comunica, in particolare:

- a) la massa salariale sottoposta a contributi;
- b) il numero dei figli che danno diritto alle prestazioni;
- c) l'ammontare delle prestazioni versate ed il relativo titolo;
- d) la data di affiliazione del datore di lavoro.

³Per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, la Cassa professionale per gli assegni familiari comunica, in particolare:

- a) il volume dei redditi sottoposto a contributi;
- b) il numero dei figli che danno diritto alle prestazioni;
- c) la data di affiliazione delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

⁴La Cassa cantonale per gli assegni familiari emana direttive e istruzioni all'intenzione delle Casse professionali per gli assegni familiari.

II Informazione agli interessati (art. 54 cpv. 3 LAF)

Art. 97 L'informazione avviene mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

I. Rapporto di gestione e rendiconto delle casse professionali per gli assegni familiari (art. 55 LAF)

Art. 98 Il rapporto di gestione ed il rendiconto forniscono, in particolare, indicazioni in merito a:

- a) l'ammontare del Fondo di riserva e la sua collocazione;
- b) il genere e l'entità delle prestazioni erogate;
- c) l'elenco dei membri della Cassa professionale per gli assegni familiari e le relative mutazioni nel corso dell'anno;
- d) l'elenco dei datori di lavoro e delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, affiliati alla Cassa professionale per gli assegni familiari;
- e) la composizione della Commissione di vigilanza della Cassa professionale per gli assegni familiari;
- f) la configurazione giuridica della Cassa professionale per gli assegni familiari ed i relativi diritti di rappresentanza e firma;

- g) il nominativo dell'associazione fondatrice;
- h) l'ammontare delle maggiori entrate d'esercizio;
- i) l'ammontare delle multe d'ordine comminate e di quelle incassate;
- j) l'ammontare di eventuali donazioni, interessi o altro;
- k) l'ammontare dell'eccedenza dovuta al Fondo di compensazione ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 lett. a) LAF;
- l) l'ammontare dei contributi dovuti dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 lett. b) LAF.

L. Affiliazione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari degli Enti parastatali (art. 56 LAF)

Art. 99 ¹Si considera Ente parastatale ogni entità giuridica nella quale lo Stato (Confederazione, Cantone o Comune) ha una partecipazione finanziaria maggioritaria.

²L'associazione fondatrice dell'Ente parastatale provvede all'affiliazione di quest'ultimo alla Cassa cantonale per gli assegni familiari non appena la partecipazione finanziaria dello Stato diviene maggioritaria.

³Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni all'obbligo di affiliazione.

⁴Le dimissioni sono inoltrate, per iscritto, alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

M. Dimissioni dalla Cassa professionale per gli assegni familiari (art. 57 LAF)

Art. 100 ¹Le dimissioni sono inoltrate, per iscritto, alla Cassa professionale per gli assegni familiari.

²Il membro dimissionario rende simultaneamente note le sue dimissioni alla Cassa cantonale per gli assegni familiari e le indica a quale altra Cassa per gli assegni familiari intende affiliarsi.

³Egli comprova, a tempo debito, l'avvenuta affiliazione ad un'altra Cassa per gli assegni familiari.

TITOLO VI [\[89\]](#) **Finanziamento**

A. Finanziamento dell'assegno di base e per giovani in formazione o invalidi (art. 58 LAF)

Art. 101 ¹La percentuale di contribuzione a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari è stabilita annualmente dal Consiglio di Stato.

²La percentuale di contribuzione a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa professionale per gli assegni familiari è stabilita annualmente dagli organi competenti della medesima.

³Per la fissazione del contributo sono determinanti:

- a) l'importo degli assegni di base e per giovani in formazione o giovani invalidi preventivati;
- b) le spese amministrative preventivate;
- c) l'eventuale versamento al Fondo di riserva preventivato.

B. Finanziamento dell'assegno integrativo I Eccedenza dei contributi del datore di lavoro assoggettato

(art. 58 cpv. 4 LAF e art. 59 cpv. 1 lett. a) LAF)

Art. 102 ¹La Cassa per gli assegni familiari versa al Fondo di compensazione l'eccedenza nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

²La Cassa cantonale per gli assegni familiari determina il saldo dell'eccedenza dovuta sulla base della distinta degli assegni di base e per giovani in formazione o giovani invalidi erogati nell'anno di riferimento.

³Entro il 31 dicembre dell'anno seguente la Cassa per gli assegni familiari versa al Fondo di compensazione il saldo dell'eccedenza dovuta.

Il Contributo delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente (art. 59 cpv. 1 lett. b) LAF)

1. Cassa per gli assegni familiari gestita da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

Art. 103 ¹La Cassa per gli assegni familiari, tramite la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, preleva il contributo sul reddito soggetto all'AVS delle persone:

- a) che esercitano un'attività lucrativa indipendente;
- b) i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi ai sensi dell'art. 6 LAVS. [\[90\]](#)

²La Cassa per gli assegni familiari versa l'importo corrispondente al Fondo di compensazione

nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

³Entro il 31 dicembre dell'anno seguente la Cassa per gli assegni familiari versa al Fondo di compensazione il saldo dei contributi dovuti dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

2. Cassa per gli assegni familiari non gestita da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

Art. 104 ¹La Cassa per gli assegni familiari versa l'importo dovuto al Fondo di compensazione nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

²Entro il 31 dicembre dell'anno seguente la Cassa per gli assegni familiari versa al Fondo di compensazione il saldo dei contributi dovuti dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi ai sensi dell'art. 6 LAVS.[\[91\]](#)

III Limite di esenzione per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente

(art. 59 cpv. 1 lett. b LAF)

Art. 105 ¹Il limite di esenzione è fissato a fr. 7'000.- di reddito annuo soggetto all'AVS.

²Il Consiglio di Stato può modificare il limite di esenzione tramite decreto.

IV Contributo del Cantone (art. 59 cpv. 1 lett. c LAF)

Art. 106 ¹Il Cantone versa al Fondo di compensazione, su richiesta scritta della Cassa cantonale per gli assegni familiari, i fondi necessari per il finanziamento dell'assegno integrativo.

²L'Ufficio di assistenza collabora con la Cassa cantonale per gli assegni familiari ai fini della determinazione del contributo annuo del Cantone.

V Spese amministrative (art. 59 cpv. 2 LAF)

Art. 107 ¹La Cassa cantonale per gli assegni familiari determina, entro il 31 marzo, l'ammontare delle spese amministrative da essa sopportate nel corso dell'anno precedente per la gestione dell'assegno integrativo.

²Essa ne chiede il rimborso ad ogni singola Cassa per gli assegni familiari entro il 31 maggio, in base al numero dei figli assicurati per l'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi dell'anno precedente all'anno di riferimento.

³La Cassa per gli assegni familiari è tenuta al versamento entro il 30 giugno.

⁴La Cassa per gli assegni familiari versa alla Cassa cantonale per gli assegni familiari acconti, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

C. Finanziamento dell'assegno di prima infanzia

I Cantone (art. 60 cpv. 1 LAF)

Art. 108 La Cassa cantonale per gli assegni familiari determina entro quali termini ed in quali modalità il Cantone provvede al versamento di acconti e del conguaglio per il finanziamento dell'assegno di prima infanzia.

II Spese amministrative (art. 60 cpv. 2 LAF)

Art. 109 ¹La Cassa cantonale per gli assegni familiari determina, entro il 31 marzo, l'ammontare delle spese amministrative da essa sopportate nel corso dell'anno precedente per la gestione dell'assegno di prima infanzia.

²Essa ne chiede il rimborso ad ogni singola Cassa per gli assegni familiari entro il 31 maggio, in base al numero dei figli assicurati per l'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi dell'anno precedente all'anno di riferimento.

³La Cassa per gli assegni familiari è tenuta al versamento entro il 30 giugno.

⁴La Cassa per gli assegni familiari versa alla Cassa cantonale per gli assegni familiari acconti, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

D. Fondo di compensazione (art. 61 LAF)

Art. 110 Il Fondo di compensazione è gestito, a titolo fiduciario per conto della Cassa cantonale per gli assegni familiari, dal Dipartimento delle Finanze e dell'Economia pubblica.

E. I ...

Art. 111 ...[\[92\]](#)

II Scioglimento (art. 64 cpv. 1 LAF)

Art. 112 ¹L'associazione fondatrice della Cassa professionale per gli assegni familiari

disciolta comunica alla Cassa cantonale per gli assegni familiari:

- a) l'ammontare del Fondo di riserva;
- b) la sua collocazione.

²La Cassa cantonale per gli assegni familiari comunica all'associazione fondatrice su quale conto va effettuato il trapasso.

TITOLO VII[93]

Disposizioni penali

A. Ammonimento (art. 65 LAF)

Art. 113 ¹L'ammonimento è notificato dalla Cassa per gli assegni familiari competente a mezzo lettera raccomandata.

²Con l'ammonimento la Cassa per gli assegni familiari assegna al contravventore un termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale.

B. Multe d'ordine (art. 66 LAF)

Art. 114 La multa d'ordine può essere comminata se, trascorso infruttuoso il termine impartito, il contravventore non ha ripristinato la situazione legale.

C. Contravvenzioni (art. 67 LAF)

Art. 115 La Cassa per gli assegni familiari che viene a conoscenza della commissione di un reato ai sensi dell'art. 67 LAF ne dà immediata comunicazione al Dipartimento delle opere sociali[94].

TITOLO VIII[95]

Mezzi di ricorso

A. Decisioni delle Casse per gli assegni familiari

(art. 68 LAF)

Art. 116 ¹La decisione della Cassa per gli assegni familiari indica:

- a) il nominativo del titolare del diritto;
- b) il nominativo dei figli per i quali è dato il diritto;
- c) il beneficiario della prestazione;
- d) l'ammontare della prestazione mensile erogata;
- e) i mezzi ed i termini di ricorso.

²Sono legittimati a ricorrere:

- a) il titolare del diritto;
- b) il beneficiario della prestazione.

B. Decisioni del Dipartimento competente relative all'affiliazione (art. 69 cpv. 1 LAF), decisioni del Consiglio di Stato che revocano il riconoscimento cantonale (art. 70 cpv. 1 LAF) e decisioni di multa

(art. 71 cpv. 1 LAF)

Art. 117 Le seguenti decisioni sono recapitate a mezzo lettera raccomandata:

- a) del Dipartimento competente ai sensi dell'art. 69 LAF;
- b) del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 70 LAF;
- c) delle Casse per gli assegni familiari ai sensi dell'art. 66 LAF.

TITOLO IX[96]

Disposizioni finali e transitorie

A. Dipartimento competente (art. 72 LAF)

Art. 118 ¹Dipartimento competente è il Dipartimento delle opere sociali[97].

²Per l'applicazione della legge esso si avvale dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali.

B. Conflitti di competenza (art. 73 LAF)

Art. 119 Il Consiglio di Stato pubblica sul Bollettino ufficiale delle Leggi l'accordo concluso con un altro Cantone, con particolare riferimento alle convenzioni deroganti le prescrizioni della legge per quanto concerne la sua applicazione.

C. Diritti acquisiti delle Casse professionali ed inter professionali per gli assegni familiari

(art. 74 cpv. 2 LAF)

Art. 120 Le Casse professionali ed inter professionali che, all'entrata in vigore della legge,

non prelevano contributi sulla massa salariale dei datori di lavoro ad esse affiliati non possono prevalersi del diritto acquisito ad esercitare la legislazione sugli assegni di famiglia.

D. Pagamento di arretrati e retroattività del diritto

(art. 39 cpv. 1 LAF)

Art. 121 Il diritto agli assegni di base e per giovani in formazione o giovani invalidi, richiesti antecedentemente al 1° gennaio 2003, è riconosciuto retroattivamente solo fino al 1° gennaio 1998.

E. Finanziamento transitorio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia (art. 78 LAF)

Art. 122 Il fabbisogno scoperto per il finanziamento dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia sono versati dal Cantone al Fondo di compensazione, a richiesta della Cassa cantonale per gli assegni familiari.

F. Assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi: coordinamento fra disoccupazione e attività salariata ai sensi LAF

(art. 11 cpv. 4 LAF e art. 23 LAF)[98]

Art. 123[99] ¹Se uno o entrambi i genitori sono già al beneficio dell'indennità di disoccupazione prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 precedentemente all'entrata in vigore della legge, la titolarità del diritto e l'importo dell'assegno si determinano come se il disoccupato esercitasse una attività salariata ai sensi LAF.

²L'assegno è a carico dell'assicurazione federale contro la disoccupazione ed è versato dalla competente Cassa di assicurazione contro la disoccupazione.

G. Entrata in vigore

(art. 76 cpv. 2 LAF)[100]

Art. 124[101] ¹Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Esso entra in vigore come segue:

- a) gli articoli 18, da 77 a 95, 98, 102, 110, 112, 118, 120 e 123 entrano in vigore al 1° gennaio 1997;
- b) gli articoli 1, 2 cpv. 1 e 2, 3, da 28 a 62, 65, da 67 a 68, da 70 a 73, 76, da 106 a 109, 116 (limitatamente all'assegno integrativo e di prima infanzia) e 122 entrano in vigore al 1° luglio 1997;
- c) gli articoli 2 cpv. 3, da 4 a 17, da 19 a 27, da 63 a 64, 66, 69, da 74 a 75, da 96 a 97, da 99 a 101, da 103 a 105, 111, da 113 a 115, 116 (limitatamente all'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi), 117, 119 e 121 entrano in vigore al 1° gennaio 1998.

Publicato nel BU **1997**, 121 e 192.

[1] Art. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

[2] Art. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496; precedente modifica: BU 1997, 605.

[3] Art. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

[4] Nota marginale modificata dal R 19.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 605.

[5] Art. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496; precedente modifica: BU 1997, 605.

[6] Art. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496; introdotto dal R 19.12.1997 - BU 1997, 605.

[7] Nota marginale modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

[8] Art. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496; precedente modifica: BU 1997, 605.

[9] Nota marginale modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

[10] Art. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.

[11] Art. abrogati dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496; introdotti dal R 19.12.1997 - BU 1997, 605.

- [75] Art. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 48.
- [76] Titolo modificato dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [77] Art. introdotto dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [78] Art. introdotto dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [79] Art. introdotto dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [80] Art. introdotto dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [81] Art. introdotto dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [82] Art. introdotto dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [83] Art. introdotto dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [84] Art. introdotto dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [85] Art. introdotto dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [86] Art. introdotto dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [87] Numero del titolo modificato dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [88] Ora Controllo cantonale delle finanze - BU 2004, 251 (254).
- [89] Numero del titolo modificato dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [90] Cpv. modificato dal R 19.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 605.
- [91] Cpv. modificato dal R 19.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 605.
- [92] Art. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 496.
- [93] Numero del titolo modificato dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [94] Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
- [95] Numero del titolo modificato dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [96] Numero del titolo modificato dal R 7.3.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 119.
- [97] Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
- [98] Nota marginale modificata dal R 19.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 605.
- [99] Art. modificato dal R 19.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 605.
- [100] Lett. della nota marginale modificata dal R 19.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 605.
- [101] Numero dell'art. introdotto dal R 19.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 605 (corrisponde al vecchio art. 123).